

SCADENZE LUGLIO 2012

LUNEDÌ 2 LUGLIO

OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI - E' l'ultimo giorno utile per presentare per via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate a maggio nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori "black list"). L'obbligo di comunicazione riguarda solo le operazioni che superano 500 euro.

REGISTRO - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° giugno 2012 e per pagare l'imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti IVA) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la "cedolare secca". Il versamento dell'imposta di registro dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo:

- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1^a annualità;
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;
- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
- 114T - Imposta di registro per proroghe;
- 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici;
- 113T - Imposta di registro per risoluzioni.

UNICO 2012 - Scadenze prorogate a questa data poiché il 30 giugno e il 1° luglio sono festivi. Ultimo giorno utile per presentare alla posta il modello cartaceo UNICO 2012 (da parte delle persone fisiche che possono ancora presentare il modello su carta). Per l'invio telematico, invece, la scadenza è il 1° ottobre.

RIVALUTAZIONE - Scade il termine per effettuare il pagamento - in unica soluzione o come prima rata - dell'imposta sostitutiva dovuta, in base al valore che risulta dalla perizia di stima, da parte di chi ha deciso di rivalutare il valore delle quote di partecipazione in società e/o il valore dei terreni agricoli o edificabili, posseduti al 1° luglio 2011 (l'imposta va calcolata sul valore di perizia ed è del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate).

I codici tributo da indicare nella sezione Erario del modello F24 sono i seguenti:

- 8055 - Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- 8056 - Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

LUNEDÌ 9 LUGLIO

CEDOLARE SECCA - I proprietari di immobili che hanno optato per il regime della cedolare secca sugli affitti di unità immobiliari abitative, entro questa data devono versare il saldo dell'imposta dovuta per il 2011 e/o se dovuta, la prima rata di acconto della cedolare secca per il 2012. Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 (sezione Erario) e i seguenti codici tributo:

- 1842 - Cedolare secca locazioni - saldo;
- 1840 - Cedolare secca locazioni - acconto prima rata

FORFETTINO E "MINIMI" - Scade il termine per effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base al modello UNICO 2012 e dell'eventuale primo acconto per il 2012.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

4025 - Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive (forfettino);

1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti "ex minimi" - saldo;

1793 - Acconto 1° rata - Imposta sostitutiva regime di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "nuovi contribuenti minimi").

RITENUTE ALLA FONTE - Entro questa data deve essere effettuato il versamento delle ritenute alla fonte operate nel 2011 dai sostituti d'imposta che nell'anno corrispondono esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti ed effettuano ritenute complessive non superiori a 1.032,91 euro (per i codici tributi si veda la scadenza del 16 luglio: versamento ritenute Irpef).

UNICO 2012 - Scade il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi. La proroga a questa data vale per le persone fisiche (titolari o non titolari di partita Iva), mentre per tutti gli altri contribuenti, la proroga scatta solo per chi è soggetto agli studi di settore. Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF, IRES ed IRAP (quest'ultimo solo per i titolari di partita IVA) eventualmente dovuto per il 2012. La maggiorazione dello 0,40% scatta per i pagamenti effettuati dal 10 luglio al 20 agosto. Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 ed i seguenti codici tributo:

4001 - IRPEF saldo;

4033 - IRPEF acconto prima rata;

4200 - acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata;

2003 - IRES saldo;

2001 - IRES acconto prima rata;

3800 - IRAP saldo;

3812 - IRAP acconto prima rata;

3801 - Addizionale regionale IRPEF;

3844 - Addizionale comunale IRPEF;

3843 - Acconto addizionale comunale IRPEF;

1683 - Contributo di solidarietà;

4041 - Patrimoniale sugli immobili situati all'estero;

4043 - Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero

DIRITTI CAMERALI - Ultimo giorno per effettuare il versamento (senza maggiorazione per gli imprenditori persone fisiche e per le imprese soggette a studi di settore) del diritto annuale dovuto per il 2012 da parte delle imprese iscritte alla Camera di Commercio. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850.

STUDI DI SETTORE - I contribuenti titolari di partita IVA che hanno adeguato i ricavi o i compensi alle risultanze degli studi di settore, entro questa data devono effettuare il versamento della maggiore IVA eventualmente dovuta utilizzando il codice tributo 6494. Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito di adeguamento ai parametri, invece, deve essere effettuato entro il termine di presentazione di Unico 2012. Scade anche il termine per il versamento dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI - I soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita Iva, devono versare in unica soluzione o come prima rata i contributi dovuti a saldo sul proprio reddito relativo all'anno 2011 nonché di primo acconto sull'anno corrente (anno 2012). Il versamento va effettuato mediante modello F24. Il versamento può essere rinviato al 20 agosto, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

ARTIGIANI E COMMERCianti, CONTRIBUTI OLTRE IL MINIMALE - I lavoratori iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti devono versare, in unica soluzione o come prima rata, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo sull'anno precedente (anno 2011) e di acconto sull'anno corrente (anno 2012). Il versamento va effettuato mediante modello F24. Il versamento può essere rinviato al 20 agosto, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

MARTEDÌ 10 LUGLIO

LAVORATORI DOMESTICI - Scade il termine per il versamento dei contributi all'Inps relativi al secondo trimestre, aprile/giugno 2012, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il versamento deve avvenire con le nuove modalità fissate dall'Inps nella circolare n. 49/2011.

LUNEDÌ 16 LUGLIO

IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l'eventuale imposta a debito relativa al mese di giugno (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 6006 - Versamento IVA mensile giugno.

CONDOMINIO - Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a giugno per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:

- 1019 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.

IMPOSTE RATEIZZATE - Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della 2ª rata delle imposte rateizzate da parte dei contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno o entro il 9 luglio. Per il pagamento degli interessi devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali;
- 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali;
- 3857 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale IRPEF.

IRPEF - Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:

- 1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell'addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l'addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L'acconto dell'addizionale comunale 2012 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;
- 2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);

- 3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);
 - 4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
 - 5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
 - 6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);
 - 7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
 - 8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno e redditi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
 - 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
 - 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero (codice 1040);
 - 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);
 - 12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040);
 - 13) ritenute operate nel 2° trimestre 2012 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta (codice 1035).
- Per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni).

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di giugno 2012 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di giugno 2012 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di giugno 2012, incluse eventuali addizionali.

CONTRIBUTI INPGI - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di giugno 2012 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.

TFR AL FONDO TESORERIA DELL'INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell'Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di giugno 2012 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.

LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuato il pagamento dei contributi all'Enpals relativi al mese di giugno 2012.

PREMIO SPECIALE INAIL - Termine ultimo per il versamento trimestrale (II trimestre: aprile/giugno 2012) del premio speciale dovuto per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi, anche di fatto, che svolgono attività di facchinaggio (Inail nota protocollo n. 655/2012).

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO

UNICO 2012 - Scade il termine per versare – in unica soluzione o come 1° rata - le imposte dovute (a saldo e in acconto) con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei contribuenti, diversi dalle persone fisiche, non soggetti agli studi di settore. Per i codici tributo da utilizzare si veda la scadenza del 9 luglio.

RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 18 giugno scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi del 2,5% annuo dal 19 giugno fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

8904 - Sanzione pecuniaria IVA;

8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;

1991 - Interessi sul ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.

IMU – RAVVEDIMENTO - Ultimo giorno per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto IMU 2012 in scadenza lo scorso 18 giugno, con la sanzione ridotta al 3% più gli interessi del 2,5% annuo con maturazione giorno per giorno dal 19 giugno 2012 fino al giorno del pagamento. Sanzioni e interessi devono essere sommati all'IMU dovuta e dunque versati con lo stesso codice tributo.

DIRITTI CAMERALI - Entro questa data le imprese iscritte alla Camera di Commercio che non applicano gli studi di settore possono effettuare il versamento del diritto annuale dovuto per il 2012 con la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850.

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO

INTRASTAT - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente (operatori mensili) o nel 2° trimestre 2012 (operatori con obbligo trimestrale).

LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuata la trasmissione telematica della denuncia contributiva all'Enpals relativa al mese di giugno 2012.

LUNEDÌ 30 LUGLIO

REGISTRO - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° luglio 2012 e per pagare l'imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la "cedolare secca". Per le modalità di pagamento si rimanda alla scadenza del 2 luglio.

MARTEDÌ 31 LUGLIO

MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO – Termine di presentazione telematica del modello 770/2012 Semplificato e del modello 770/2012 Ordinario.

OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI - E' l'ultimo giorno utile per presentare per via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate a giugno o nel 2° trimestre 2012 (operatori con periodicità trimestrale), nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori "black list"). L'obbligo di comunicazione riguarda solo le operazioni che superano i 500 euro (Decreto legge n. 16 del 2012).

IVA RIMBORSO TRIMESTRALE - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2012, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di giugno 2012.

DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di giugno 2012.